

Provvedimento di commissariamento Viterbo Ambiente SCARL

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

PREMESSO CHE:

il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche, e il 19 agosto 2014 è entrata in vigore la Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito, con modificazioni, il citato Decreto Legge;

il Decreto Legge, oggi convertito con modificazioni nella citata Legge n. 114/2014, inoltre, ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, " ... ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali ..." (1);

in tali casi il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

le medesime misure sopra descritte si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione interdittiva antimafia e "... sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159";

Pag.1

(1) Cfr. art. 32, comma 1 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: "...Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il Procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante ...".

in tale ultimo caso, "... le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC ..." (2);

VISTI:

il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono

adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa (3);
la Circolare del Ministero dell'Interno del 26 novembre 2014, con la quale sono state fornite le prime indicazioni interpretative in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 153/2014 ad oggetto "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"(4);
le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 28 gennaio 2015;
le terze Linee Guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32 commi 1 e 10 del Decreto Legge n. 90/2014;

ATTESO CHE, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi del D.Lgs 159/2011, questa Prefettura emetteva informazione interdittiva antimafia nei confronti della Viterbo Ambiente scarlcon sede a Viterbo, via Poggino n. 63 affidataria di due appalti (Comune di Viterbo e Comune di Montefiascone) connessi alla raccolta - trasporto - servizi di nettezza urbana e servizi informativi, di cui alla scheda A, parte integrante del presente decreto e contestualmente comunicava, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90, l'intendimento di dare avvio al procedimento di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;

Pag.2

(2) Cfr., art. 32, comma 10 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: " ... Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC...".

(3) Cfr. Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014.

(4) Cfr. Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto "Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

PRESO ATTO CHE in esecuzione di quanto previsto dall'art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159/2013, come aggiunto dall'art. 3, comma 2, punto 2), del D.Lgs. n. 153/2014, la suddetta informazione antimafia interdittiva, datata 28 novembre 2015, emessa ai sensi dell'art. 84 commi 3 e 4 e dell'art. 91 commi 5 e 6 del D.Lgs 159/2011,

è stata comunicata alla Società interessata con nota prot. n. 51278 del 28 novembre 2015 e trasmessa con raccomandata n. 13539536413 7;

ATTESO CHE l'attivazione delle misure di gestione previste dall'art. 32, comma 10 è possibile qualora "...sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159" (5);

RITENUTA sussistente la propria competenza a provvedere in merito alla garanzia della prosecuzione contrattuale per ragioni di pubblica utilità sotto il profilo della competenza territoriale in relazione al luogo ove ha sede la stazione appaltante, giustamente disposto previsto dal comma 1 del citato art. 32, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, sia in relazione al paragrafo 5 delle citate seconde Linee Guida che attribuisce al Prefetto che ha emesso l'informazione antimafia interdittiva la titolarità del potere di avviare il procedimento per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 e di adottare il relativo provvedimento finale;

CONSIDERATO CHE:

- con il provvedimento interdittivo tempestivamente notificato alla parte è stata preannunciata la comunicazione alla Società Viterbo Ambiente ai sensi di quanto disposto dall'art.7 della Legge n. 241/1990, dell'avvio del procedimento volto all'attivazione delle misure di gestione ex art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 in relazione agli appalti in corso di completamento e/o prosecuzione dei quali la società risulta affidataria;

- è stata data comunicazione al Presidente dell'ANAC dell'esigenza di verificare la sussistenza degli elementi previsti dalla Legge per l'applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui trattasi, relativamente agli appalti in questione, coerentemente alle indicazioni contenute nella suddetta Circolare ministeriale del 26 novembre 2014, al fine "... di assicurare il necessario raccordo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione ...";

Pag.3

5 Cfr., art. 32, comma 10 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, cit.

- sono state acquisite dalle stazioni appaltanti notizie relative agli appalti in corso, lo stato dei singoli contratti, l'importo del valore contrattuale nonché elementi utili a valutare l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ai fini dell'applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione delle società;

- in sede di Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 presso questa Prefettura il giorno 11 dicembre 2015, alla quale hanno preso parte, congiuntamente alla competente Direzione Regionale del Lazio e alla Direzione Territoriale del Lavoro, i Sindaci dei Comuni di Viterbo e Montefiascone in qualità di stazioni pubbliche appaltanti e/o firmatarie dei contratti di servizio, è stata unanimemente rappresentata la necessità di garantire, nell'interesse pubblico, la prosecuzione di funzioni e servizi indifferibili la cui interruzione, trattandosi di attività collegate all'igiene urbana ed alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, andrebbe ad incidere gravemente su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti;

CONSIDERATO che in data 04/12/2015, previa comunicazione del complessivo esito dell'attività istruttoria, è pervenuta la nota con la quale il Presidente dell'ANAC, nel quadro delle previste intese, ha preso atto dell'avvio del procedimento di valutazione per la sussistenza dei presupposti dell'applicazione delle misure straordinarie di cui al richiamato art. 32 del citato decreto;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato seguito di ricorso iscritto al numero R.G. 104 del 2016 proposta da questa Amministrazione avverso la Società Viterbo Ambiente Scarl per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma Sez. I TER n. 5836/2015 con cui concedeva alla predetta società ricorrente la sospensione del provvedimento interdittivo in questione, che accogliendo l'appello, ha rigettato l'istanza cautelare di primo grado;

VISTA la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (Ct. 46542/2015 Sez. IV) con cui trasmette la citata sentenza rappresentando che questa Amministrazione potrà proseguire nel procedimento avviato ex art. 32 D.L. 190/2014, ove ricorrano i presupposti;

RITENUTA, quindi, alla luce di tutto quanto sopra, la competenza a procedere ai sensi del comma 10 dell'art. 32 del predetto DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, come confermato dal Ministero dell'Interno con nota n. 15006/2 del 4 marzo c.a.;

VALUTATA, pertanto, la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 32, comma 10 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, e che la tutela di diritti fondamentali cui è sotteso il completamento e/o la prosecuzione contrattuale, unitamente a quelli inerenti l'interesse pubblico di tutela della legalità e di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, richiede l'attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'appalto previste dal predetto comma 1, lett. b), al fine di garantire un presidio e un monitoraggio costante per tutto il perdurare degli appalti, tesi ad assicurare che gli stessi proseguano regolarmente, nel rispetto dei tempi preventivati, e al riparo da qualsiasi tentativo di condizionamento criminale;

Pag.4

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2, nelle parti compatibili ed applicabili, e dal comma 10 dell'art. 32 del DL n. 90/2014, come convertito nella Legge n. 114/2014, volte a garantire, attraverso la nomina degli amministratori, destinati ad esercitare tutti i poteri degli organi di amministrazione e direzione con riguardo all'esecuzione dei contratti in relazione ai quali ricorre l'esigenza di tutelare gli interessi pubblici di cui all'art.32, comma 10 del DL n. 90/2014, la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, allo scopo di evitare interruzioni nell'erogazione di prestazioni che risultano indispensabili per consentire ad una collettività o a tipologie di utenti di poter esercitare diritti primari costituzionalmente garantiti quali il diritto alla salute, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali;

CONSIDERATO, inoltre, che il provvedimento di commissariamento esplica i suoi effetti anche sugli atti autorizzatori che costituiscono i presupposti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei soli limiti, tuttavia, atti a consentire lo svolgimento dell'attività necessaria per portare a compimento gli appalti o i contratti oggetto della misura straordinaria (Comune di Viterbo e Comune di Montefiascone di cui alla tabella A) alla luce di quanto comunicato dal Ministero dell'Interno su concorde avviso dell'Anac con la nota n. 15006/2 (95) del 4/3/2016;

PRESO ATTO di quanto precisato nelle soprarichiamate Linee Guida circa il potere del Prefetto di:

- conformare con il medesimo provvedimento straordinario ovvero con successiva determinazione i poteri degli

amministratori dando indicazioni quanto ai tempi e modalità di esercizio e stabilendo il relativo compenso;

- avvalersi del supporto tecnico professionale degli stessi amministratori al fine di individuare apposite linee guida volte a disciplinare l'esecuzione del contratto, anche per i suoi aspetti finanziari e contabili;
- determinare la durata della straordinaria e temporanea gestione in funzione delle esigenze della più opportuna conduzione dei contratti pubblici di cui all'Allegato A) del presente provvedimento;
- disporre la necessaria separata gestione pubblicistica della vicenda contrattuale attraverso l'accantonamento in un apposito fondo degli utili correlati alla esecuzione degli specifici contratti per cui è disposto il commissariamento, ai sensi del comma 7 dell'art.32 "sino all'esito dei giudizi in sede penale, ovvero, nei casi di cui al comma 10 in sede amministrativa";

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dei contratti in essere di VITERBO AMBIENTE Scarl, procedendo alla nomina di tre amministratori cui vengano attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente ai contratti di appalto di cui all'Allegato A, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, "gli amministratori sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione degli appalti da cui trae origine la misura ...";

Pag.5

INTERPELLATI i seguenti professionisti esperti come da curricula depositati agli atti di questa Prefettura i quali hanno manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal comma 2 dell'art. 32 del DL in questione, convertito nella Legge n. 114/2014;

Dott. Antonio MANCINI, nato a Campobasso il 21/4/1943, laureato in giurisprudenza, ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento di istituzioni di diritto, economia politica scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali; l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale; ha svolto la professione di procuratore dello Stato e in immediata successione quella di Avvocato dello Stato; ha svolto le funzioni di Amministratore straordinario e poi di Commissario straordinario dell'U.S.L. 28 di Bologna nord. E' a riposo dal 20.12.2014 dalla precedente funzione di Avvocato Distrettuale dello Stato della sede di Bologna in forza del decreto del Presidente della Repubblica 22.2.2000; in atto è Presidente di sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana in forza del decreto del Presidente della Repubblica 20.7.2015;

Dott. Donato Maria PEZZUTO, nato a Lecce il 6.8.1968, laureato in Economia e Commercio. Ha svolto e svolge numerosi incarichi giudiziari in particolare incarichi di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Liquidatore Giudiziale, Custode ed Amministratore Giudiziario, C.T.U. in giudizi civili e perito in procedimenti penali, C.T. del P.M. Ha svolto e svolge numerosi incarichi come consulente contabile e fiscale nominato dal G.D. nell'ambito di procedure concorsuali, maturando una approfondita esperienza in tale settore. Ha maturato una particolare esperienza in materia di custodia, conservazione e amministrazione di patrimoni sottoposti a sequestro/confisca penale ovvero nell'ambito di misure di prevenzione patrimoniali. Con particolare riferimento a queste ultime esperienze professionali è stato nominato amministratore giudiziario ai sensi dell'art.321 c.p.p., dell'art.12 sexies L.356/65, dell'art.2 L.575/65, dell'art.22 D.lgs 159/11, in procedimenti di particolare rilevanza, nell'ambito dei quali si è occupato dell'amministrazione di patrimoni del valore di centinaia di milioni di euro, svolgendo una continua collaborazione con le D.D.A. di diverse Procure della Repubblica. E' iscritto all'Albo dei periti penali del Tribunale di Roma e di Lecce ed ha svolto numerosi incarichi contabili e fiscali come perito nominato in procedimenti penali. Ha svolto incarichi di liquidatore di società e consorzi;

Dott. Salvatore SANTUCCI, nato a Perugia il 15.04.57, residente in Solomeo di Corciano (PG), laureato in economia e commercio, Dottore commercialista in Perugia e Revisore dei Conti, con competenze professionali nel campo di: Revisione e Controllo; Corporate Finance; Valutazione d'azienda; Operazioni straordinarie; Restructuring. Ha avviato attività di Consulenza direzionale promuovendo con altri partners la più significativa impresa di consulenza direzionale regionale nella quale ha operato con l'incarico di Consigliere Delegato e Project Manager di numerosi interventi nell'area della pianificazione e finanza strategica, costituendo anche la SANTUCCI & Partners s.r.l. In atto è Presidente e componente di Collegi sindacali di società industriali e riveste il ruolo di consigliere di Amministrazione indipendente in società industriali sia regionali che nazionali; revisore dei conti presso alcune amministrazioni comunali della Regione; è stato componente della Commissione nazionale Confindustria Finanza, Fiscalità e diritto Societario di Confindustria, amministratore unico di Conap - Consorzio Acquedotti Perugia, professore

Pag.6

incaricato di Ragioneria Generale ed Applicata presso il corso di laurea in economia e Commercio dell'Università di Perugia; componente organo di valutazione della Camera di Commercio e componente elettivo del Collegio dei Revisori dei Confindustria di Perugia; Vice Presidente e Presidente di Gepafin S.p.A. 2012, società finanziaria della Regione Umbria;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32 comma 6 della legge 114/2014, nonché delle Terze linee guida dell'ANAC;

RITENUTO di stabilire che la durata della misura di straordinaria gestione sia individuata in ragione delle esigenze funzionali per lo svolgimento dell'attività necessaria alla più opportuna gestione dei contratti in essere, oggetto della misura straordinaria ;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 163/2006;
- il D.lgs. n. 159/2011;
- l'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014;
- i Protocolli d'Intesa sottoscritti tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC il 15 luglio 2014 ed il 27 gennaio 2015;

- la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- le seconde Linee Guida per l' applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 27 gennaio 2015;

DISPONE

- la straordinaria e temporanea gestione della società VITERBO AMBIENTE S.c.a.r.l. con la contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa ai sensi del comma 3, ultima parte dell'art.32 comma 10 della legge 114/2014 con riferimento ai contratti di cui all'allegato A;

Pag.7

- la nomina dei dottori Antonio MANCINI, Donato Maria PEZZUTO e Salvatore SANTUCCI, quali amministratori straordinari e temporanei cui vengono attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta impresa, limitatamente alla esecuzione dei contratti di appalto in corso di cui all'Allegato A, per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività per la più opportuna gestione dei contratti in essere, con la contestuale sospensione, limitatamente all'esecuzione dei predetti contratti di appalto da cui trae origine la presente misura, dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa;

- il rinvio ad un successivo provvedimento della fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art.32, comma 6, della legge 114/2014 e delle Terze linee guida dell'ANAC;

- l'utile di impresa derivante dalla esecuzione e/o conclusione dei contratti d'appalto gestiti dai commissari, determinato in via presuntiva dagli amministratori, attenendo "alla sfera della stazione appaltante nel cui esclusivo interesse l'amministratore prefettizio opera", sarà accantonato in un apposito fondo attraverso l'attivazione di una forma di "necessaria separata gestione pubblicistica delle vicende contrattuali" oggetto del presente provvedimento, come si legge nelle citate Linee Guida sottoscritte dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC in data 27.1.2015.

Il presente provvedimento sarà notificato nelle forme di legge ai Commissari nominati ed alla società VITERBO AMBIENTE S.c.a.r.l. e comunicato al Presidente dell'A.N.A.C, al Ministero dell'Interno - Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, nonché alle stazioni pubbliche appaltanti interessate. Lo stesso sarà pubblicato sul sito web della Prefettura di Viterbo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR del Lazio entro il termine di gg.60 dalla data di notifica.

Viterbo, 4 marzo 2016

f.to IL PREFETTO
(Piermatti)